

**L'amministrazione del patrimonio della diocesi.**  
***Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia:***  
***Nota pastorale 2 per un aggiornamento giuridico-amministrativo con Decreto in***  
***attuazione del can. 1281 § 2 del C. J. C., a seguito della Visita Pastorale***

S.E. Mons. *Luigi Conti*  
 Vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia  
 Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Responsabilità del Vescovo in ordine ai beni temporali. 3. Partiamo dai principi. 4. Indicazioni di fondo sulla normativa canonica circa i beni ecclesiastici. 5. Strumenti di indirizzo e vigilanza. 6. Il Concordato e noi. 7. Alcune questioni e qualche suggerimento. *Appendice: Decreto; Tabella riassuntiva delle Licenze da richiedere per atti di alienazione, di amministrazione straordinaria e di locazione.*

## 1. Introduzione.

Durante la Visita Pastorale ho potuto constatare di persona quanto sia urgente, offrire una conoscenza più adeguata della normativa generale e delle problematiche connesse con il sostentamento del Clero, la sensibilizzazione delle comunità circa il sostegno economico alla Chiesa e le questioni di attualità, come la disciplina che regola il trattamento dei dati personali. Di frequente, in questi anni, ho avuto modo di sentire e di confrontarmi in proposito con il Collegio dei Consulenti e il Consiglio per gli Affari Economici della diocesi.

Riconosco, mio malgrado, di essere giunto in diocesi inconsapevole che determinate questioni giuridico-amministrative sono molto rilevanti per il Vescovo il quale è tenuto, senza ambiguità e approssimazioni, all'osservanza delle norme canoniche e civili. Il mio percorso di studi mi aveva offerto qualche conoscenza in campo teologico-dogmatico e l'esercizio del ministero a Roma mi aveva fornito esperienza formativa ma non una adeguata conoscenza giuridica e amministrativa. Non è stato difficile applicare il diritto in ambiti noti, ad esempio la formulazione del decreto di nomina di un parroco, mentre lo studio e la risoluzione di problemi non solo canonici ma prevalentemente civilistici si è rivelata complessa. La complessità si è amplificata quando, a seguito del terremoto che ha colpito il territorio della diocesi nel marzo '97, ho appreso che la diocesi possiede ben 255 chiese, parrocchiali e non, con le loro pertinenze. Novantanove di queste sono state lesionate: una decina dichiarate inagibili al primo sopralluogo e altre in tempi successivi. Gli adempimenti di legge con lo Stato, gli Enti locali e gli Uffici preposti alla ricostruzione, compresa la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, hanno sovraccaricato di lavoro Vescovo e Uffici di Curia che, ovviamente, non erano

attrezzati per una così grave emergenza. Ancora oggi, dopo sette anni, la grande maggioranza delle questioni sono aperte. Si aggiunga a questo il carico del normale lavoro di adeguamento delle strutture diocesane “per la pastorale e l’ospitalità” alle norme di sicurezza, la creazione di nuove strutture pastorali dovute all’incremento di popolazione in alcune parrocchie nonché le urgenze di alcune ristrutturazioni per mancata manutenzione ordinaria e si può avere un quadro sufficientemente chiaro dei doveri ecclesiali e civili che incombono sul Vescovo, sui parroci e su altri rappresentanti legali degli enti che fanno capo alla diocesi.

In diverse circostanze, peraltro, la Segreteria della CEI ha suggerito ai Vescovi nominati nell’ultimo decennio un aggiornamento in ambito giuridico-amministrativo su alcuni settori nuovi rispetto agli studi e alle esperienze maturate nel ministero presbiterale. Nel contempo la stessa Segreteria rilevava l’esigenza di offrire ai parroci, ai Consigli Pastorali e, segnatamente, ai Consigli per gli Affari Economici, sia della diocesi (can. 492) che delle parrocchie (can. 537) nonché di qualunque persona giuridica (can. 1280), il medesimo aggiornamento.

In ambito giuridico-amministrativo si manifesta sempre più l’esigenza non solo di applicarsi nello studio anche a seguito dell’*Accordo di revisione del Concordato lateranense* (18 febbraio 1984) ma anche di interpellare consulenti e organismi competenti nelle varie discipline giuridiche e amministrative.

Oltre ad usufruire, pertanto, dell’aiuto degli organismi della CEI come il *Consiglio per gli Affari giuridici*, il *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici*, l’*Ufficio Nazionale per i problemi giuridici* e, infine, l’*Osservatorio giuridico legislativo* disponibili per eventuali consulenze e risposte a quesiti, è necessario normalmente ricorrere a soggetti e organismi diocesani e regionali – in parte da costituire - che indico qui di seguito.

Innanzitutto un soggetto che normalmente svolge il servizio giuridico al Vescovo ed è figura obbligatoria (can. 482 § 1) è il ***Cancelliere vescovile*** (al quale si aggiunge oggi, nonostante l’esiguità della diocesi, il ***Vicario giudiziale***, soprattutto per il moltiplicarsi di cause matrimoniali). In secondo luogo la CEI oggi richiede la costituzione, quando è fattibile, in ogni diocesi, dell’***Ufficio giuridico della Curia*** per lo studio e la risoluzione non solo delle questioni canoniche ma anche, e soprattutto, dei problemi civilistici che oggi sempre più frequentemente si incrociano con la gestione degli enti ecclesiastici. Questo organismo potrebbe avere un referente in un eventuale ***Ufficio giuridico della regione ecclesiastica***. Infine la Conferenza Episcopale Marchigiana ha già preso in considerazione la costituzione di un ***Osservatorio giuridico-legislativo regionale***. Tale Osservatorio viene proposto dalla CEI al fine di “monitorare” ed eventualmente influire sulla legislazione a livello regionale nelle materie di competenza delle regioni civili. Si pensi, ad esempio, alla formulazione in atto dello Statuto Regionale e alle implicanze in materia di famiglia, scuola, sanità, beni culturali ecc... Questo organismo favorirebbe un rapporto di sinergia tra le diocesi, soprattutto se piccole come la nostra, nell’ambito di una stessa regione.

## **2. Responsabilità del Vescovo in ordine ai beni temporali.**

Non mi nascondo che la cura dei beni temporali mi apparve, all’inizio del ministero episcopale secondaria rispetto alla cura pastorale. E lo rimane. Tuttavia ho dovuto seriamente interrogarmi sulle mie responsabilità non delegabili. Se ripenso ai temi di cui parlavamo

nell'immediato post-Concilio: la povertà della Chiesa e dei sacerdoti, l'esigenza di una perequazione tra questi, l'uso delle strutture... mi sembra sia sopravvissuto solo un vago ricordo soprattutto adesso che la perequazione è un fatto compiuto (almeno tra i presbiteri diocesani). Di fatto le questioni economiche (restauri di immobili, nuova edilizia, case del Clero, manutenzione e messa a norma, strutture caritative, centri di ascolto e accoglienza, istituzioni formative, beni culturali, centri culturali ecc...) sono diventate estremamente gravose anche per la severa, seppur giusta normativa civile, in termini di tempo e di preoccupazione. Sono grato all'Ufficio Amministrativo, al Consiglio Diocesano per gli Affari economici e, nei casi più impegnativi, al Collegio dei Consultori che mi hanno puntualmente consigliato. Mi hanno permesso di salvaguardare quanto la "povertà" dei predecessori e il nuovo sistema economico hanno consegnato all'Ente diocesi per le strutture pastorali e all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero a favore dei presbiteri. Ci consentono, anzi ci impongono, ora di progettare un piano di recupero e di adeguamento, almeno decennale.

Sento necessaria peraltro una riflessione a più ampio respiro che rifugga dal rincorrere le emergenze e consenta anche alle parrocchie un monitoraggio e una programmazione della medesima durata decennale.

### **3. Partiamo dai principi.**

1] Il can. 1254 afferma il diritto nativo della Chiesa a possedere e orientare i beni temporali ai fini che le sono propri: culto, sostentamento dei ministri, apostolato e servizio dei poveri. In una parola: "i fini giustificano i mezzi" (!). O meglio, solo il conseguimento delle finalità giustifica il possesso e l'uso di beni economici mobili e immobili. Le finalità pastorali ispirano le scelte economiche e non viceversa. La nostra Chiesa locale nel suo insieme e nei diversi soggetti in cui si articola (parrocchie e ogni altro ente con personalità canonica e civile o anche solo canonica, non esclusi movimenti, associazioni ecc.), deve farsi carico in misura sufficiente e adeguata delle strutture che servono alla sua vita. Le risorse economiche sono dentro e non a lato della pastorale. Durante la Visita ho ripetutamente detto, ad esempio, ai Consigli per gli Affari economici che "la pastorale costa" e, pertanto, è utile formulare un "preventivo" di spesa, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.

2] La priorità della dimensione pastorale su quella economica esige il rispetto delle norme giuridiche e tecniche (...nonché morali) per una gestione corretta dei beni. Talvolta, con il pretesto che si perseguono finalità pastorali (che contribuiscono al bene comune spesso in supplenza alle carenze degli Enti locali), si rischia di essere poco attenti alle norme e agli adempimenti legali verso l'ordinamento civile e anche canonico. Quest'ultimo ha un preciso senso di comunione ecclesiale. L'ordinamento civile esige, per parte sua, leale attuazione anche quando è (e spesso lo è) molto oneroso: si pensi alle norme sulla sicurezza e tutela delle persone e cose ma, anche, agli adempimenti fiscali e contabili.

3] Il Vescovo (e analogamente il parroco) non è competente in tutto ma è pastore anche nella gestione dei beni. Il Codice peraltro ha riservato soltanto al Vescovo alcuni aspetti dell'amministrazione dei beni, escludendo la figura giuridica dell'Ordinario diocesano (Vicario Generale e vicari episcopali), "se non per mandato speciale" (can. 134, § 3). Per questo egli ha bisogno di persone competenti e delle figure amministrative previste nella organizzazione della

Curia che gli consentano di rispondere ai bisogni di tutta la diocesi, compresi quelli derivanti dai bisogni della Regione ecclesiastica.

4] Si può comprendere, in questo quadro, l'esigenza che il Vescovo promuova per sé e per quanti hanno responsabilità legale, nell'ambito degli enti e beni ecclesiastici, una costante informazione e un impegno formativo. Se non altro perché chi ha sensibilità ecclesiale manca spesso quasi totalmente di competenza amministrativa e chi, invece, è tecnicamente affidabile è carente talora di spirito ecclesiale. Ad esempio: in un Consiglio per gli Affari Economici sia diocesano che parrocchiale non basta inserire un bancario, un commercialista, un avvocato, un commerciante...ma occorre che questi siano davvero credenti e conoscano un minimo di ordinamento canonico nonché le norme civili sugli enti non commerciali. Occorre pertanto offrire un percorso di formazione allo spirito evangelico ed ecclesiale dentro la concretezza delle questioni amministrative.

#### 4. Indicazioni di fondo sulla normativa canonica circa i beni ecclesiastici.

Il Codice di Diritto Canonico afferma innanzitutto:

1] *l'unitarietà del patrimonio ecclesiastico* pur nella attribuzione alle diverse persone giuridiche di singoli beni (cann. 1255-1258). Tali persone giuridiche peraltro sono enti eretti e che agiscono in nome e per le finalità proprie della Chiesa (diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata, seminari, confraternite, fondazioni...). Il Romano Pontefice è "supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici" (cf. can. 1273) e il governo dei beni è gerarchicamente ordinato per il fatto che "con il nome di Chiesa si intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa" (can. 1258).

2] In secondo luogo viene salvaguardata una *certa autonomia statutaria* delle singole persone giuridiche secondo le disposizioni del Libro V del Codice il quale fa espresso riferimento a "propri statuti" (can. 1257 § 2).

In questo quadro il Vescovo ha due fondamentali compiti: 1) di essere amministratore dell'ente diocesi e 2) di normare, indirizzare e vigilare sull'amministrazione dei beni temporali delle persone giuridiche che dipendono dalla diocesi. Tali compiti sono regolati dal citato Libro V del Codice, dai cann. 492-494 sul Consiglio per gli affari economici e sull'economista diocesano, dai Decreti del Concilio Plenario Marchigiano, dalle Delibere CEI nn. 20, 37, 38 e 59 e, infine, dalle Norme concordatarie e dalla Legge dello Stato n. 222 (20 maggio 1985) che sono norme canoniche a tutti gli effetti.

L'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 1 aprile 1992 determina l'orientamento generale e chiede molteplici adempimenti tra i quali, fondamentale, un Decreto Vescovile che definisca gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche prive di propri Statuti (ad es. le parrocchie) o i cui Statuti tacciano in materia. Purtroppo la nostra diocesi è ancora priva di questo Decreto e, per il passato nonché al presente, non sono stati e non sono pochi i problemi derivanti da tale vuoto giuridico. Anche se quanto viene ordinato mediante il Decreto è già presente nella normativa generale della Chiesa e dello Stato, ne ho ritenuto utile e indilazionabile la promulgazione, al fine di offrire una sintesi e un quadro riassuntivo degli adempimenti, a cui sono tenuti tutti i rappresentanti legali degli enti (cf. Appendice).

Per amministrare l'ente diocesi il Vescovo si avvale del Consiglio per gli affari economici deputato a predisporre ogni anno il bilancio preventivo (proventi e spese) e ad approvare a fine anno il bilancio delle entrate e delle uscite (can. 493). Subentra il ruolo specifico dell'economista diocesano che amministra secondo le modalità definite dal Consiglio e "presenta" al medesimo Consiglio il bilancio consuntivo (cann. 494 § 3-4).

È noto che a seguito della firma del nuovo Concordato (1984) e la conseguente riforma del sostentamento del clero (Legge n. 222 del 1985) sia la diocesi che le parrocchie non hanno più la disponibilità di beni immobili ad eccezione di quelli "di pertinenza" destinati, cioè, all'attività pastorale e che pertanto non producono reddito (e sono esenti dall'ICI) bensì costi di gestione e manutenzione. I beni immobili (superstiti alla Legge 7 luglio 1866 n. 3036) sono stati trasferiti "ex lege" all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero con il preciso scopo di incrementarne la redditività, in vista della integrazione mensile che ogni sacerdote riceve attraverso l'Istituto Centrale. Va chiarito che "l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero non è un ufficio della Curia né un fondo diocesano, ma una persona giuridica pubblica distinta dall'ente diocesi e dotata di propria autonomia; esso è sottoposto all'autorità del Vescovo a norma del diritto comune e del proprio statuto, approvato dal Vescovo" (CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 79). Lo stato di previsione e il consuntivo sono sottoposti al vescovo solo per il "visto". Ciò non toglie che anche l'Istituto, nelle scelte amministrative, deve tener conto degli orientamenti pastorali della diocesi e compierle in armonia con questi. I criteri pastorali, in sostanza, devono poterne ispirare le scelte amministrative, fatto salvo il riferimento all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

Le parrocchie, nel nuovo Sistema, sono sostenute dai fedeli (che contribuiscono in primo luogo al sostegno del parroco e delle attività pastorali). La diocesi (per le Commissioni Regionali, il Tribunale ecclesiastico, l'Istituto Teologico Marchigiano, l'Istituto di scienze religiose, il Seminario Regionale, la Curia, i mass-media, il Consultorio, le iniziative di formazione, gli oratori, la conservazione e il restauro degli edifici, i beni culturali, gli archivi... nonché i progetti caritativi, le case-famiglia, i centri di ascolto...) dall'otto per mille IRPEF. Questo viene "assegnato" entro il 30 novembre di ogni anno previa consultazione dell'economista, del Consiglio per gli Affari Economici, del Collegio dei Consultori e dei Direttori Caritas e, quindi "erogato" entro il 30 marzo dell'anno successivo. Il rendiconto relativo alla assegnazione va presentato ogni anno alla CEI entro il 15 dicembre e quello attinente le erogazioni entro il 31 maggio. Questo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della diocesi.

I meno giovani tra noi presbiteri ricorderanno come il sistema *benefici-congrue* fosse radicalmente discriminante: erano beneficiati il Vescovo, i canonici e i parroci; non lo erano i Vescovi ausiliari, il Vicario generale, il rettore del Seminario e i vicari parrocchiali... Anch'io ho trascorso diversi anni a Roma con il solo sostegno dell'offerta della Messa e, all'inizio, ospitato "Missa pro mensa". Il nuovo sistema ha inteso perseguire una opportuna perequazione tra i presbiteri garantendo una remunerazione mensile ai coloro che operano a tempo pieno nella pastorale diocesana. Sono garantiti, provvidenzialmente, anche i sacerdoti che, per ragioni di salute, non possono svolgere un ministero.

Durante la Visita Pastorale ho trovato molta disponibilità nei Consigli per gli Affari Economici delle parrocchie su un'idea un po' ambiziosa: tentare di costituire un fondo comune per realizzare una qualche forma di perequazione tra le parrocchie. Se oggi, infatti, tutti i

presbiteri diocesani e i religiosi parroci sono garantiti, permangono tuttora parrocchie ricche accanto a parrocchie povere!

## 5. Strumenti di indirizzo e vigilanza.

Molti sacerdoti sanno che la Conferenza Episcopale Marchigiana ha convocato un “Concilio plenario” il 7 dicembre 1985 e lo ha concluso nel dicembre 1988; la Congregazione per i Vescovi ha comunicato la “*recognitio canonica*” nell’agosto 1989 e i **Decreti del Concilio Plenario Marchigiano** sono entrati in vigore l’8 settembre 1990. Da quella data devono essere osservate in tutte le diocesi delle Marche le disposizioni in materia amministrativa contenute nel capitolo “*I beni temporali della Chiesa*”.

A livello diocesano lo strumento primario deputato a ordinare e indirizzare l’uso dei beni deve essere il **Sinodo diocesano**. Purtroppo il Sinodo iniziato nel 1988, solennemente celebrato nel 1995 dal mio venerato Predecessore e da me promulgato nell’anno del Grande Giubileo, non fa alcun cenno al settore amministrativo della vita della Chiesa locale. Nel paragrafo dedicato alla Parrocchia si parla tuttavia degli organismi di partecipazione e si afferma che il Consiglio Pastorale “insieme al Consiglio per gli Affari Economici elabora le linee orientative per quanto riguarda la conduzione economico-finanziaria della parrocchia” (Cap, IV, n. 197, pag.105). Inoltre soprattutto nella Parte Terza (*La testimonianza della carità*) si intravede lo spirito di diaconia che orienta la comunità diocesana e le parrocchie nell’uso dei beni.

Un secondo strumento è il **Decreto** emanato in ottemperanza al can. 1281 § 2 e inserito in calce alla presente Nota, sugli atti di straordinaria amministrazione.

Potrebbe infine risultare utile una **Istruzione** relativa ad un accurato inventario del patrimonio immobiliare sia dell’ente diocesano, come degli altri enti facenti capo alla diocesi: parrocchie, seminario, fondazioni, confraternite ecc... (dati catastali, provenienza ed eventuali vincoli, destinazione urbanistica, consistenza, stato di manutenzione di ciascun ente), attesa la rilevanza civile dei controlli canonici nonché le implicanze per gli enti ecclesiastici della normativa civilistica e fiscale. Questa potrebbe essere elaborata consultando sia il Consiglio presbiterale che pastorale, oltre al Consiglio per gli Affari Economici e, per la diocesi, al Collegio dei Consultori.

Nello spirito e nella lettera del Codice il dovere della vigilanza si avvale di alcuni strumenti: 1] la **visita pastorale** che è stata occasione privilegiata per attivare gli organismi di partecipazione in tutte le parrocchie e ha permesso anche di aprire un dialogo sulla gestione dei beni, in riferimento al nuovo Sistema di Sostentamento, dentro il progetto pastorale delle comunità; 2] l’**avvicendamento** degli amministratori (innanzitutto i parroci) che comporta consegne e inventari a norma del can. 1283, 2° e 3° (su questo siamo piuttosto inadempienti ma è possibile instaurare una prassi più corretta anche in seguito alla prossima consegna, a tutte le parrocchie, dell’inventario dei beni culturali che appartengono alle medesime); 3] l’esame del **rendiconto annuale** preventivo e consuntivo (cann. 1284 § 3; 1287 § 1): in proposito viene resa obbligatoria la presentazione anche del bilancio preventivo con i nuovi modelli che il Consiglio per gli Affari Economici della diocesi dovrà approntare; 4] le **licenze** per eventuali atti di straordinaria amministrazione (cf. Decreto).

La funzione di vigilanza non si sostituisce agli amministratori ma intende offrire un sostegno tecnico-pastorale e occasioni di formazione per i membri dei Consigli per gli Affari

Economici in particolare. Solo in malaugurati casi gravi di negligenza e di tensione giuridico-pastorale l'Ordinario può avocare a sé l'onere dell'amministrazione (cf. cann. 1279 § 1; 1740-1742; 1377 e 1389).

## 6. Il Concordato e noi.

Al di là delle opinioni e sensibilità "politiche" talvolta divergenti anche tra noi, in virtù del Concordato l'ordinamento canonico, in quanto tale, ha rilevanza davanti all'ordinamento dello Stato. Ciò significa che, per operare in Italia, è sufficiente e necessario che gli enti ecclesiastici rispondano alle proprie caratteristiche secondo il Codice di Diritto Canonico. Una parrocchia, così come è definita dal punto di vista canonico (con la nomina del parroco riservata al vescovo) è ente, con personalità giuridica anche per lo Stato: questo spiega la prassi dell'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Di conseguenza, per fare un esempio, se un parroco vendesse un terreno senza licenza del Vescovo, porrebbe un atto invalido anche dal punto di vista civile. In termini operativi è preferibile agire con enti come le parrocchie, le confraternite o le fondazioni che hanno simultaneamente doppio riconoscimento, canonico e civile, piuttosto che affidare una attività parrocchiale a una associazione o a una ONLUS.

Molto complessa si presenta la normativa fiscale circa gli enti ecclesiastici e le loro iniziative. Davanti alla legge civile si può fare una distinzione di massima tra attività di religione e di culto (cura delle anime, formazione del clero, catechesi, educazione cristiana, iniziative missionarie...) e attività di altro tipo (assistenza e beneficenza, istruzione, cultura...). In ogni caso le attività commerciali o assimilabili, e comunque a scopo di lucro, ricadono sotto il regime tributario previsto nell'*Accordo* di revisione del Concordato (comma 3 dell'art. 7). Nel dubbio è comunque prudente ricorrere agli esperti.

## 7. Alcune questioni e qualche suggerimento.

Il primo adempimento che, la diocesi e gli enti ecclesiastici devono espletare con urgenza, è un accurato *inventario del patrimonio immobiliare* (dati catastali, provenienza con eventuali vincoli, consistenza stato di manutenzione). La diocesi deve farlo innanzitutto per il patrimonio di sua proprietà mentre le parrocchie, le confraternite, le fondazioni ed eventuali altri enti devono procedere in accordo con gli uffici della Curia.

È necessario revisionare anche le *modalità di concessione a terzi* di un immobile (o parte di esso): contratti di affitto, di comodato, di uso, di usufrutto... affinché tutto risponda alla normativa vigente e sia garantita la manutenzione.

Occorre anche rispettare il più possibile le *finalità proprie di ciascun ente* senza sovraccaricarlo di patrimoni o di attività lontane da quelle istituzionali. Per esempio è corretto intestare all'ente Seminario attività relative alla formazione del Clero, all'attività vocazionale-formativa per ragazzi/giovani e simili.

È preferibile essere "tutoristi" nel *salvaguardare il fine di religione o di culto* come costitutivo ed essenziale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle loro pertinenze.

Nel caso che una fondazione intraprenda, a norma di Statuto, diverse attività in ambiti diversi (ad es. la Fondazione di Culto Vaticano II) è bene che l'unico consiglio di amministrazione attribuisca i diversi compiti e che, pertanto, non si moltiplichino i consigli di amministrazione (semmai per ogni settore si può costituire una "commissione economica").

Non vanno considerati enti diversi dalla diocesi organismi che si possono considerare "pastorali" come la Caritas diocesana. I Centri di ascolto non hanno personalità giuridica propria. Nel caso invece di **associazioni, società, cooperative...** che non hanno personalità canonica si stabilisca con chiarezza nello statuto l'"ispirazione cristiana" e, se possibile, si riservi alla diocesi o ad enti ecclesiastici la nomina della maggioranza degli amministratori, favorendo anche la consapevolezza che gli operatori sono "fiduciari" e rappresentanti della realtà ecclesiale. In ogni caso è prudente evitare situazioni di "inamovibilità": gli statuti non prevedano cariche "a vita".

L'ente diocesi e l'ente parrocchia non assumano, normalmente, altre attività al di fuori di quelle istituzionali e per tutto ciò che concerne fisco, normative di sicurezza, diritto del lavoro... ci si riferisca agli enti civili legalmente preposti.

**Prot. n. 24/2004-V.**

Considerati i notevoli mutamenti delle relazioni tra gli enti sia civili che religiosi;  
visto il bisogno di una regolamentazione di tali rapporti e di una loro giusta collocazione all'interno della visione canonica;

valutato il n. 59 dell' "Istruzione in materia amministrativa" della CEI circa la *Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per la persona giuridiche soggette al Vescovo diocesano* affinché in tutte le diocesi italiane tali atti siano previsti con un criterio uniforme;

attese le disposizioni del Concilio Plenario Marchigiano nel capitolo su "I beni temporali della Chiesa" in particolare i nn. 187 e 189;

con il presente **decreto** si porta a conoscenza di tutti i sacerdoti, delle persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo e dei religiosi in relazione ai propri statuti quello che, secondo il disposto del canone 1281 § 2 e le Delibere della Conferenza Episcopale Italiana n. 20, 37, 38, l'Istruzione CEI e le disposizioni del Concilio Plenario Marchigiano, è da considerarsi come atto di amministrazione straordinaria e che non può soggiacere a personali interpretazioni e prese di posizione.

Con la Delibera promulgata dalla CEI nella XLV Assemblea Generale del novembre 1998, con la quale è stato modificato il precedente testo della delibera n. 20 (cfr. ECEI 6, 1737-1738), si modifica la somma minima e massima per determinare le competenze di cui al canone 1292 §1 del C.J.C.: la somma minima era determinata a cinquecento milioni di lire e la somma massima a due miliardi di lire. "Dal 1° gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di duecentocinquanta euro (€ 250.000,00) e di un milione di euro (€ 1.000.000,00)".

Nella Delibera n. 37 (testo vigente modificato nel 1990; cf. ECEI 4, 2474-2475) la CEI stabilisce gli atti di straordinaria amministrazione per le diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano, diversi da quelli previsti nei canoni 1291, 1295 e 1297, come segue:

- a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.

Dalla Delibera n. 38 (testo vigente modificato nel 1990; cf. ECEI 4, 2474) riportiamo i seguenti articoli:

art. 1: Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

art. 3: Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

art. 4: Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigenti in Italia.

In ultimo dalla Istruzione CEI n. 59 si sottolinea che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, fatte le precisazioni di cui sopra dalle Delibere citate, tutti gli atti qui di seguito specificati:

- L'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della CEI;
- L'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo presentato all'Ufficio Amministrativo e da esso approvato;
- L'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- La mutazione di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;
- L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- Ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici storici o culturali, per qualsiasi valore;
- L'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato (cfr. ECEI 5, 791).

Si precisa inoltre che anche per aprire, seguire e chiudere contestazioni di liti attive e passive in foro civile, richiedere l'intervento di avvocati, notai o altri professionisti a sostegno, si deve ricevere, per le persone giuridiche pubbliche soggette all'autorità del Vescovo diocesano (parrocchie, associazioni pubbliche di fedeli, religiosi secondo i loro statuti, enti ecclesiastici come seminari, santuari e simili), la licenza dell'Ordinario diocesano (cfr. can. 134 del C.J.C.; Concilio Plenario Marchigiano n. 187, 4°). Per gli istituti religiosi di diritto diocesano e i monasteri *sui iuris* si richiede inoltre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto negli statuti).

In riferimento al can. 1284 § 3, si rende obbligatoria anche la presentazione, all'Ufficio Amministrativo della Curia, del preventivo delle entrate e delle uscite in ottemperanza a quanto già disposto, fin dal 1989, dal Concilio Plenario Marchigiano al n. 187.

Il presente decreto si intende in vigore da subito.

+ Luigi Conti  
Vescovo

Don Agostino Pieretti  
Segretario Generale

Dalla Sede Vescovile di Macerata, 1 settembre 2004, Solennità della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, patrona principale della diocesi.

Don Enzo Buschi  
Cancelliere

**Allegato:** Tabella riassuntiva delle Licenze da richiedere per atti di alienazione, di amministrazione straordinaria e di locazione.

<b>PERSONA GIURIDICA</b> →	DIOCESI E ENTI AMMINISTRATI DAL VESCOVO	PARROCCHIE E ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL VESCOVO	ISTITUTI RELIGIOSI DI DIRITTO DIOCESANO E MONASTERI <i>SUI IURIS</i>
<b>CASO</b> ↓			
Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore inferiore a € 250.000,00 (euro)	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano, nel caso e nella misura in cui dagli statuti o, se gli statuti tacciono, dal Vescovo (can. 1281§2), è dichiarata atto di straordinaria amministrazione	Licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore compreso tra € 250.000,00 e 1 milione di euro	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	Licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore superiore a 1 milione di euro o <i>ex voto</i> o di valore storico artistico	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	Licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
Negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale di valore da 250.000,00 a 1 milione di euro	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	Licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
Negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale di valore superiore a 1 milione di euro	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	Licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
Locazione di immobile di valore inferiore a € 250.000,00	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti
Locazione di immobile di valore superiore a € 250.000,00	Consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori (eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico)	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti
Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimenti o da condizione (salvo che rientrino nel caso di negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale [can. 1295]): can. 1267§2	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti

<b>PERSONA GIURIDICA</b> →	DIOCESI E ENTI AMMINISTRATI DAL VESCOVO	PARROCCHIE E ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL VESCOVO	ISTITUTI RELIGIOSI DI DIRITTO DIOCESANO E MONASTERI <i>SUI IURIS</i>
<b>CASO</b> ↓			
Rifiuto di offerte (can. 1267§2)	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti
Impiego di denaro eccedente le spese (can. 1284§2,n.6)	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Eventuale autorizzazione prevista dagli statuti
Contestazione di liti attive e passive in foro civile	Nessuna autorizzazione	Licenza dell'Ordinario diocesano	Licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto negli statuti) e dell'Ordinario diocesano
Altri atti di amministrazione straordinaria	Sono determinati dalla delibera CEI n. 37; occorre il consenso dei CDAE e del Collegio dei Consultori	Sono determinati dagli statuti o, se questi tacciono, dal Vescovo diocesano (can. 1281§2); occorre la licenza dell'Ordinario diocesano	Sono determinati dagli statuti: occorre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto negli statuti) e dell'Ordinario diocesano (se previsto negli statuti)